

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE**

**MATERA**

L'anno duemiladiciassette il giorno VEPRINOV del mese di DICEMBRE il  
Dirigente dell'Ufficio Amministrativo Avv. Francesco D'ONOFRIO ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 351/2017 del 29 DIC. 2017

Oggetto: impegno di spesa liquidazione debiti fuori bilancio per euro 277.510,44.

## IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n° 60 del 30/10/2017 dalla quale si evince che:

- A) con sentenza n. 1294/2016 del 28.09.2016 pubblicata il 29.09.2016, il Tribunale di Matera rigettava la domanda promossa dall'A.t.e.r. con atto di citazione notificato in data 18.07.2006, tesa a far dichiarare la nullità del contratto di compravendita immobiliare stipulato tra l'assegnatario dell'immobile sito in Matera, al Borgo La Martella (foglio 65 part.447) e l'Alsia già Esab in data 23.07.1990, condannando l'A.t.e.r. al pagamento delle spese di lite e competenze legali in favore del convenuto e del terzo chiamato, liquidandole in € 5.885,00 ciascuno, oltre spese generali, I.V.A. e CPA, come per legge;  
il suddetto provvedimento munito di formula esecutiva, veniva notificato dal convenuto all'Azienda in data 07.11.2016 e in data 22.3.2017 veniva notificato atto di precetto per un importo complessivo di € 8.948,73;
- B) con sentenza pubblicata in data 30.06.2016 n. 1036/2016, relativa al giudizio iscritto al n. 1396/2006 del ruolo generale, il Tribunale di Matera, rigettava le domande attoree, proposte dall'A.t.e.r. e condannava l'Azienda al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta per la somma complessiva di € 15.091,68;  
la sentenza veniva notificata in forma esecutiva in data 9-6-2017 e in data 21-6-2017 veniva notificato il precetto per un importo complessivo di € 15.446,94;
- C) con sentenza pubblicata il 30.12.2016 n. 1716/2016, relativa al giudizio iscritto al n.2314/2008 del ruolo generale, il Tribunale di Matera, rigettava la domanda proposta dall'A.t.e.r. avente ad oggetto la nullità di contratto di compravendita, condannando, tra l'altro, l'Azienda al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta per un importo di € 8.586,92;  
la sentenza è stata notificata in forma esecutiva in data 23.1.2017; in data 6.6.2017 veniva notificato il precetto per un importo complessivo di € 8.974,59 e in data 8.8.2017 veniva notificato atto di pignoramento presso terzi in danno dell'Azienda, in virtù del quale risulta sottoposta a vincolo, presso il tesoriere dell'Ente, la somma di € 29.764,68;
- D) con sentenza pubblicata il 19.01.2016 n. 82/2016, relativa al giudizio iscritto al n.1394/2006 del ruolo generale, il Tribunale di Matera, rigettava la domanda proposta dall'A.t.e.r. avente ad oggetto la nullità di contratto di compravendita, condannando, tra l'altro, l'Azienda al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta per un importo di € 19.595,98;  
la sentenza è stata notificata in forma esecutiva in data 11.10.2016;
- E) con sentenza pubblicata in data 29.07.2016 n. 1148/2016, relativa al giudizio iscritto al n. 1395/2006 del ruolo generale, il Tribunale di Matera, rigettava le domande attoree, proposte dall'A.t.e.r. e condannava l'Azienda al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta per la somma complessiva di € 15.091,68;  
la sentenza veniva notificata in forma esecutiva in data 11-10-2016;
- F) con sentenza pubblicata il 23.06.2016 n. 979/2016, relativa al giudizio iscritto al n.1424/2006 del ruolo generale, il Tribunale di Matera, rigettava la domanda proposta dall'A.t.e.r. avente ad oggetto la nullità di contratto di compravendita, condannando, tra l'altro, l'Azienda al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta per un importo di € 10.343,00, oltre accessori di legge;  
la sentenza è stata notificata in forma esecutiva in data 29.07.2016 in data 26 luglio 2017 è stato notificato il precetto; pertanto, al convenuto è dovuto l'importo totale di € 12.420,02;
- G) con sentenza pubblicata il 23.06.2016 n. 978/2016, relativa al giudizio iscritto al n.1398/2006 del ruolo generale, il Tribunale di Matera, rigettava la domanda proposta dall'A.t.e.r. avente ad oggetto la nullità di contratto di compravendita, condannando, tra l'altro, l'Azienda al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta per un importo di € 10.343,00, oltre accessori di legge;  
-la suddetta sentenza, debitamente munita della formula esecutiva, apposta il 23.02.2017 è stata notificata in data 27.02.2017; in data 28.6.2017 veniva notificato precetto e in data

27.9.2017 veniva notificato atto di pignoramento presso terzi in danno dell'Azienda, in virtù del quale risulta sottoposta a vincolo, presso il tesoriere dell'Ente, la somma di € 23.065,74;

- H) con sentenza n. 18/17 depositata il 25/1/2017 e notificata in forma esecutiva il giorno 8/2/2017, il Giudice di Pace di Pisticci accoglieva la domanda attorea e per l'effetto condannava la convenuta A.t.e.r. :  
al pagamento della somma di € 3.350,00, oltre interessi sulla somma rivalutata dalla domanda alla sentenza, per un totale di € 3.407,79; al pagamento in favore attoreo delle spese di giudizio per complessivi € 1.187,37; al pagamento del C.T.U. per un importo di € 2.313,65; che, in virtù dell'ordinanza di liquidazione delle competenze al CTU del Giudice di Pace di Pisticci del 20/9/2016, l'attore ha provveduto al pagamento della metà delle spese liquidate, pari ad € 1.156,83, che ora vanno rimborsate allo stesso;  
alla luce di quanto sopra, l'importo totale dovuto alla parte attrice è pari ad € 5.751,99;
- I) con sentenza pubblicata il 14.09.2016 n. 1200/2016 relativa al giudizio iscritto al n. 50/2004 del ruolo generale, avente ad oggetto la richiesta di nullità di contratto di compravendita, il Tribunale di Matera rigettava le domande dell'Ater e condannava la parte attrice alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite, per un totale di € 5.039,67 e delle spese di CTU, per un totale di € 1.229,04;  
con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Appalti e Legale n.9/2013, è stato già liquidato al CTU l'importo di € 614,52, pari ad ½ dell'importo dovuto;  
con atto di precetto notificato il 16 /5/2017 venivano richieste le spese di CTU, nella misura del rimanente ½ e le spese di lite, per un totale di € 5.654,19;  
in data 12/10/2017 veniva notificato atto di pignoramento presso terzi in danno dell'Azienda, in virtù del quale risulta sottoposta a vincolo, presso il tesoriere dell'Ente, la somma di € 8.521,72;
- J) con ordinanza del 23.09.2016, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Matera, condannava l'ATER, quale parte resistente nel giudizio r.g.1570/2016 intentato da una dipendente, a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali che liquidava in € 3.195,47;  
il provvedimento veniva notificato in forma esecutiva il 30.9.2016 e in data 4.4.2017 veniva notificato il precetto per un importo complessivo di € 3.656,43;
- K) con provvedimento del 14.12.2016, notificato in forma esecutiva il 2.3.2017, il Tribunale di Matera in composizione collegiale, rigettava il reclamo proposto dall'Azienda avverso l'ordinanza predetta e condannava la medesima alla rifusione delle spese processuali a favore della parte reclamata, liquidandole in € 3.647,80;
- L) con sentenza pubblicata il 24.10.2016 e notificata in forma esecutiva in data 8.3.2017, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, a seguito di diniego parziale di accesso ai documenti richiesti dalla dipendente ricorrente, condannava l'Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.759,12;
- M) con sentenza n.892/2015, il Tribunale di Matera ha condannato l'ATER, quale parte resistente nel giudizio intentato da una dipendente, al pagamento, tra l'altro, di € 2.918,24 a titolo di spese di lite;  
con deliberazione n.124/2016 sono state liquidate, tuttavia, solo € 2.536,60 e pertanto necessario liquidare l'importo di € 381,64;
- N) con sentenza n. 426/2010 del 04.12.2008 la Corte d'Appello di Potenza, tra l'altro, compensava tra le parti 1/3 delle spese processuali del primo grado di giudizio e per intero quelle di secondo grado;  
con propria deliberazione n. 115/2010 del 12.10.2010, l'Amministratore Unico dell'A.t.e.r. disponeva, tra l'altro, di corrispondere quale spese di soccombenza, in ragione della compensazione tra le parti per 1/3 delle spese processuali del primo grado di giudizio da distrarsi in favore degli avvocati difensori M. SAPONARA e L. PINTO l'importo complessivo di € 3.066,67;

all'Avv. PINTO veniva corrisposto l'importo di € 1.533,33 ma veniva omesso di pagare gli oneri accessori dovuti per legge e le spese maturate successivamente, nonostante raccomandata del 16.12.2010;  
in data 06.06.2017 veniva notificato atto di precetto col quale l'Avv. PINTO chiedeva il pagamento di € 943,07;  
con successiva nota del 12.06.2017, l'Avv. PINTO rettificava in riduzione tale importo e in data 12/10/2017 veniva notificato nuovo atto di precetto per un importo di € 991,54;

- O) con sentenza pubblicata il 7.04.2017 n. 415/2017 relativa al giudizio iscritto al n. 91000421/2007 del ruolo generale, il Tribunale di Matera accoglieva la domanda attrice e dichiarava l'ATER responsabile nella misura del 50% nella causazione del sinistro oggetto del contenzioso; conseguentemente, condannava l'ATER al pagamento della somma di € 5.209,50, oltre interessi legali computabili sulla somma previamente svalutata alla data dell'evento dannoso e quindi rivalutata anno per anno dal di dell'evento sino alla data di deposito della sentenza più interessi legali sulla somma liquidata dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, nonché della ulteriore somma di € 150,00 per spese mediche documentate; compensava tra le parti le spese e competenze di lite nella misura di un terzo e condannava l'ATER al pagamento dei restanti due terzi che, in tal misura, liquida in € 2.624,50, di cui € 124,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario, IVA, e Cap come per legge; poneva a carico delle parti le spese di CTU nella misura di un terzo per l'attore e due terzi per il convenuto;
- P) con sentenza n. 506/2016 del 24.03.2016, depositata in pari data, il Tribunale di Matera decideva la causa iscritta al n.1670/2004 R.G., promossa dal Condominio di via Vico n.10 nei confronti dell'ATER di Matera, dichiarando la responsabilità dell'ATER per i danni subiti da parte attrice e, per l'effetto, condannando la convenuta al pagamento in favore di parte attrice del risarcimento del danno nella misura complessiva di € 9.500,00 (già attualizzata), oltre interesse al tasso legale dalla data di deposito della sentenza e sino al soddisfo; condannando, altresì, la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite in favore di parte attrice, liquidate in complessivi € 4.835,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; ponendo definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU;  
la predetta sentenza veniva notificata in forma esecutiva il 12/8/2016; in data 16/1/2017 veniva notificato il precetto e in data 15/2/2017 veniva notificato atto di pignoramento presso terzi in danno dell'Azienda; in data 6/9/2017 il terzo pignorato (Banca Apulia) comunicava di aver corrisposto in favore del Condominio di via Vico n.10 la somma di € 19.237,35;

**RITENUTO**, di doversi procedere al pagamento delle somme sopra descritte ed ammontanti ad € 277.510,44 derivanti dalle predette sentenze, atteso che, attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza, l'Azienda si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente;

**VISTO** il Bilancio di Previsione 2017 adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 15 del 16 febbraio 2017 e approvato dalla Regione Basilicata, per effetto dell'articolo 18 della legge regionale n. 11/2006, con deliberazione di Consiglio Regionale n. 610/2017;

**VISTA** la Deliberazione dell'Amministratore Unico n° 61 del 31/10/2017 avente ad oggetto assestamento e variazione finanziaria al bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

**DATO ATTO** che per il pagamento della somma di € 277.510,44 quale debito fuori bilancio derivante dalle sentenze sopra riportate si provvederà con i fondi stanziati nel Bilancio di Previsione 2017 al capitolo 10501.004 "Spese per procedimenti legali" in sede di assestamento e variazione dello stesso;

## DETERMINA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per essere approvata;
2. di impegnare la somma di € 277.510,44 per provvedere alla liquidazione delle somme rinvenienti dalle singole sentenze sopraindicate e/o trasferire le somme pignorate sul capitolo relativo ai canoni di locazione;
3. dare atto che il pagamento troverà copertura sul capitolo 10501.004 "Spese per procedimenti legali" in conto competenza del Bilancio di Previsione 2017 ed in conto residui passivi anno 2017 a seguito delle operazioni di assestamento e variazione dello stesso;
4. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;

Il Dirigente  
(Avv. Francesco D'Onofrio)

La presente determinazione dirigenziale n. 311 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. ([www.atermatera.it](http://www.atermatera.it)) dal 29 DIC. 2017 al \_\_\_\_\_ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici)

Matera, \_\_\_\_\_

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali  
(dott. Francesco Zunino)